

COMUNE DI DONNAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE DONNAS

Région Autonome Vallée d'Aoste

Copia

**Determinazione del
SEGRETARIO COMUNALE**

N. 107 del 20/06/2024

OGGETTO :

AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE NEL RICORSO PROMOSSO DA WIND TRE S.P.A. AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO C.U.P. EMESSI DAL COMUNE DI DONNAS PER GLI ANNI 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA (CIG: B22D8351B4) - VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRA CAPITOLI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000.

* * * * *

Relazione di Pubblicazione

Affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 21/06/2024 al 06/07/2024.

Donnas, 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

Copia conforme all'originale.-
Donnas, 21/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALENTI ELENA ANNA

AFFIDAMENTO INCARICO DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVANTI AL GIUDICE DI PACE NEL RICORSO PROMOSSO DA WIND TRE S.P.A. AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO C.U.P. EMESSI DAL COMUNE DI DONNAS PER GLI ANNI 2022 E 2023. IMPEGNO DI SPESA (CIG: B22D8351B4) - VARIAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRA CAPITOLI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO AI SENSI DELL'ART. 175 COMMA 5 QUATER DEL DLGS 267/2000.

IL SEGRETARIO

PREMESSO che in data 20.05.2024 la Società Wind Tre S.p.A. ha presentato ricorso al Giudice di pace di Aosta per ottenere l'annullamento, previa sospensiva, degli avvisi di accertamento n. 1497 e 1498 emessi da Comune di Donnas in data 26 febbraio 2024 e relativi al canone unico patrimoniale (C.U.P) per gli anni 2022 e 2023;

PRESO ATTO che il Giudice di Pace ha fissato l'udienza per la trattazione della domanda cautelare per il giorno 24 giugno 2024 alle ore 9.00, rimandando al 20 marzo 2025 alle ore 12.00 la trattazione del merito;

DATO ATTO che i provvedimenti in questione erano stati emessi previa presentazione da parte dell'ufficio tributi di un quesito afferente all'applicazione del canone in argomento nell'ambito servizio *Responsio* reso tramite il Celva;

DATO ATTO, altresì, che a seguito del ricevimento del ricorso, l'ufficio tributi ha immediatamente richiesto di accedere al servizio *Colloquia* del Celva, onde avere un confronto diretto con il consulente in materia tributaria;

RILEVATO che il confronto con il consulente Celva ha messo in luce l'opportunità della costituzione in giudizio del Comune, in quanto il ricorso in questione pone in discussione in via generale l'attività di accertamento del Canone Unico Patrimoniale in caso di occupazioni di suolo pubblico per fornitura di servizi di pubblica utilità mediante cavi, condutture o infrastrutture di rete con il conseguente rischio, in caso di accoglimento da parte del giudice delle pretese del ricorrente, di vedere preclusa per il Comune la possibilità di accertamento del C.U.P per i futuri esercizi e di ricevere istanze di rimborso anche da altri utenti versanti in fattispecie analoghe;

ATTESO che l'ufficio tributi, vista la peculiarità della controversia che richiede il possesso di specifiche competenze e tenuto conto anche della vicinanza della data fissata per l'udienza volta a esaminare l'istanza sospensiva, ha provveduto a richiedere un preventivo di spesa allo Studio Legale Fogagnolo di Ivrea, già interessato della vicenda giuridica nell'ambito dei servizi resi dal Celva;

VISTO il preventivo di spesa trasmesso in data 19/06/2024 dalle Studio Legale Fogagnolo per un importo di € 2.000,00 oltre C.P.A (4%) e IVA, per complessivi € 2.537,60;

RILEVATO che il preventivo risulta definito sulla base dei valori medi di cui alla Tabella 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 13 agosto 2022 n. 147, per cause di valore indeterminato, con applicazione di uno sconto con riferimento alla voce afferente allo studio della controversia in considerazione dell'attività preliminare già svolta nell'ambito del contratto di assistenza reso tramite Celva e senza previsione delle maggiorazioni applicabili al compenso totale a titolo di spese generali;

DATO ATTO che il valore della controversia in argomento non è in effetti rapportabile unicamente all'ammontare dei due provvedimenti impugnati in quanto, in caso di soccombenza, risulterebbe pregiudicata anche per il futuro la capacità di accertamento del Comune e che, pertanto, si può ritenere congruo il preventivo di spesa in relazione all'attività preventivata e ai potenziali effetti di un giudicato sfavorevole in materia;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 in data 20/06/2024 con il quale si autorizza la costituzione in giudizio del Comune nel contenzioso proposto da Wind Tre S.p.A., con individuazione dell'Avv. Maurizio Fogagnolo del Foro di Ivrea quale legale dell'ente;

ATTESO che si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico a favore del legale sopra individuato;

DATO ATTO che gli appalti concernenti la rappresentanza legale ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali, sono annoverati dall'art. 56, comma 1, lett. h), n. 1, Dlgs 36/2023 tra gli "Appalti esclusi nei settori ordinari", ai quali non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti;

DATO ATTO altresì che l'affidamento dei contratti esclusi, se offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, deve comunque avvenire ai sensi dell'art. 13 Dlgs 36/2023, tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (principio del risultato, principio della fiducia e principio dell'accesso al mercato);

RILEVATO che nei servizi afferenti al patrocinio legale assume particolare rilevanza il carattere fiduciario del rapporto avvocato-assistito qualificante lo specifico contratto d'opera, come si evince anche dall'art. 10 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Donnas (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 56 del 16/11/2016) che esclude gli incarichi di patrocinio legale dalla disciplina prevista per il conferimento di collaborazioni esterne, stante le specifiche competenze richieste per lo svolgimento dell'incarico;

DATO ATTO dell'assenza all'interno dell'ente di figure professionali abilitate all'assistenza in giudizio;

SOTTOLINEATA la complessità e importanza della controversia e preso atto che l'Avv. Maurizio Fogagnolo è specializzato nella materia tributaria e garantisce pertanto un'assistenza specialistica in materia;

OSSERVATO che lo stesso codice appalti, per affidamenti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, consente comunque fino a € 140.000,00 di procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

RILEVATO che l'Avvocato non versa in condizioni di conflitto di interesse con l'ente;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza in giudizio nella controversia promossa da Wind Tre S.p.A. avanti al Giudice di pace di Aosta all'Avv. Maurizio Fogagnolo;

CONSIDERATO tuttavia che i fondi per il servizio in argomento risultano insufficienti ed è necessario integrare lo stanziamento di spesa corrente dell'articolo 132/21 per l'esercizio 2024;

DATO ATTO che occorre pertanto effettuare una variazione tra capitoli di spesa appartenenti all'area amministrativa e ricadenti nella medesima codifica di "Missione – programma – titolo – macroaggregato" del bilancio 2024-2026, Esercizio 2024;

RITENUTO pertanto necessario procedere preventivamente alla variazione compensativa del piano esecutivo di gestione, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai funzionari responsabili, come evidenziato nel prospetto allegato in copia;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 7 maggio 2021 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta, in quanto segretario dell'ente, la responsabilità dei servizi generali e amministrativi;

VISTO l'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'art. 13, comma 2 del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29/11/2017 e successive modificazioni, che prevede la possibilità per il responsabile di spesa di effettuare variazioni compensative al PEG tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato di cui all'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale, come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 febbraio 2018;

VISTA la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

VISTE:

- la Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane";
- la Legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 "Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14";

RICHIAMATI il Bilancio di Previsione 2024-2026 e la nota di aggiornamento al DUP, approvati con la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 in data 19 dicembre 2023 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 115 in data 19 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026" e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 8 in data 25/01/2024 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026;

D E T E R M I N A

DI EFFETTUARE, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 13, comma 2 del vigente regolamento comunale di contabilità, le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione 2024/2026, come indicate nell'allegato accluso alla presente determinazione.

DI AFFIDARE il servizio di assistenza legale e rappresentanza in giudizio avanti al Giudice di Pace in relazione alla controversia promossa da Wind Tre S.p.A. avverso gli avvisi di accertamento

C.U.P anni 2022 e 2023 all'Avv. Maurizio Fogagnolo dello Studio Legale Fogagnolo, con sede ad Ivrea (TO) in via Richelmy n. 24.

DI IMPEGNARE la somma complessiva € 2.537,60 (comprensiva di cassa e IVA) a favore dello Studio Legale Fogagnolo con sede ad Ivrea (TO) in via Richelmy n. 24 – P.IVA 07532100018 sul bilancio di previsione 2024/2026, Missione 1, Programma 2, macroaggregato 103, cap/art. 132/21;

DI DARE ATTO che l'impegno si intende costituito a seguito del perfezionamento dell'obbligazione giuridica.³

DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che le presenti spese sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del d.lgs. 267/2000.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000.

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al Tar Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI Elena Anna

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B22D8351B4	2024	487	01021	103	10302	10302	21	2.537,60